

# Como Servizi Urbani

## Regolamento Albo Fornitori

<b>Approvazione</b>		Verbale C. di A. del 13 Maggio 2019
<b>Aggiornamento 1</b>		
<b>Aggiornamento 2</b>		
<b>Aggiornamento 3</b>		

## Regolamento per l'Albo fornitori di CSU

### **Art. 1 – ISTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo dei fornitori per l'affidamento di lavori forniture e servizi, sottosoglia comunitaria conformemente a quanto previsto dal Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria (di seguito Regolamento per l'affidamento) approvato dalla Società. I fornitori sono classificati nell'Albo per fasce di categorie merceologiche come individuate nell'allegato ELENCO A).

### **Art. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE**

2. L'Albo dei fornitori, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, può essere utilizzato per gli affidamenti di cui all'art. 6 comma 3 del Regolamento per l'affidamento.
3. Per le procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture con ricorso al mercato elettronico della P.A. (M.E.P.A. Sintel), l'Albo dei fornitori di CSU è sostituito dall'elenco dei fornitori abilitati nel M.E.P.A. – Sintel con i quali potranno essere stipulati contratti di appalto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l'affidamento.

### **Art. 3 – PREVENTIVA PUBBLICAZIONE**

1. La formazione dell'Albo di cui al presente regolamento avviene previa pubblicazione di apposito avviso sul sito internet di CSU. L'avviso è pubblicato permanentemente ed è sempre consentito agli operatori economici interessati chiedere l'iscrizione all'Albo nel corso dell'anno.
2. L'Albo una volta divenuto esecutivo, viene pubblicato sul sito internet di CSU, sia in sede di prima istituzione sia in fase di successivi aggiornamenti.

### **Art. 4 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

1. Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. Iscrizione Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica di iscrizione
  - b. Iscrizione al Registro Prefettizio senza la clausola di esclusione dai pubblici appalti, se cooperativa, o iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art.9 della legge 381/91, se cooperativa sociale;
  - c. Iscrizioni agli albi professionali previsti dalla legge per l'esecuzione dell'oggetto dell'appalto
  - c. Possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
  - d. Inesistenza cause interdittive previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
  - e. Applicazione piena ed integrale ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa
  - f. Assenza di gravi inadempienze riportate nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali intrattenuti con CSU o con l'Amministrazione Comunale
2. I requisiti devono essere autocertificati mediante compilazione del Modello 1 allegato.
3. Gli operatori economici sono tenuti a comunicare entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei requisiti e dei dati trasmessi ai fini dell'iscrizione, pena la cancellazione dall'albo.

## **Art. 5 REVISIONI E AGGIORNAMENTI**

1. La Società provvede alla revisione dell'albo e al suo aggiornamento con l'inserimento delle nuove iscrizioni con cadenza almeno semestrale.
2. Per le domande presentate dal 1 gennaio al 30 giugno di ogni anno, gli operatori economici richiedenti, in possesso dei requisiti, vengono inseriti nell'Albo entro il successivo 30 luglio, mentre per le domande presentate dal 1 luglio al 31 dicembre di ogni anno, gli operatori economici in possesso dei requisiti vengono inseriti nell'albo entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

## **Art. 6 CANCELLAZIONE DALL 'ALBO**

1. La cancellazione dall'albo è disposta d'ufficio, oltre che per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 c. 1, quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni e quando l'iscritto sia soggetto a procedura di liquidazione o abbia cessato l'attività, nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia.
2. È altresì facoltà della Società disporre la cancellazione dall'Albo nei seguenti casi:
  - a. Mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificato motivo;
  - b. Qualora per almeno tre volte nel biennio l'operatore economico invitato abbia declinato l'invito alla procedura negoziata o in economia senza fornire valide motivazioni alla rinuncia;
  - c. Qualora sia stata riscontrata una negativa valutazione qualitativa del lavoro, servizio o fornitura prestati.
3. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.
4. Nei casi di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, la Società darà comunicazione al legale rappresentante dell'operatore economico dei fatti addebitati assegnando il termine di 15 giorni per presentare proprie deduzioni. Trascorsi almeno 20 giorni dalla scadenza di tale termine, il Direttore Generale si pronuncia in merito, disponendo, ove risultino confermate le circostanze di cui ai precedenti commi 1 e 2.
5. Le determinazioni devono essere rese note all'operatore economico interessato entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cancellazione.

## **Art. 7 CRITERIO DI ROTAZIONE**

1. La Società individua gli operatori economici da invitare fra quelli iscritti nell'albo fornitori, nel rispetto del criterio della rotazione unica con scorrimento sistematico seguendo l'ordine preconstituito alla data di iscrizione all'albo Fornitori, in relazione alla singola categoria merceologica.
2. Di tal procedimento sarà tenuto un apposito registro informatico.
3. Non è consentito l'invito a un secondo lavoro servizio o fornitura di un operatore economico, nell'ambito della medesima categoria merceologica, prima che sia stato chiesto almeno una volta a tutti gli iscritti di fornire una prestazione.
4. L'inclusione dell'operatore economico nell'albo dei Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori forniture o servizi, e la Società non ha alcun obbligo nei confronti delle ditte stesse.

## **Art. 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti approvati da CSU in conformità alla legge, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
2. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.
3. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
4. L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.